



Settore Amministrazione

Determinazione n. 105 del 14.12.2021

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE PROGETTO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' VACCINALE - INCARICO OCCASION

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 nel cui rispetto sono conferiti gli incarichi individuali;

DATO ATTO CHE la Regione Lombardia ha deliberato la partecipazione delle farmacie alla campagna vaccinale anti COVID-19 e al completamento della campagna antinfluenzale 2020-2021, sulla scorta di un accordo siglato con le rappresentanze delle farmacie lombarde, Federfarma Lombardia, Assofarm/Confservizi Lombardia, e con la Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia;

CONSIDERATO che la Farmacia di Soragana ha aderito alla campagna di esecuzione tamponi antigenici ANTICOID-19 e successivamente alla campagna vaccinale relativa alla somministrazione della terza dose;

PRESO ATTO della importanza di tale iniziativa che prevede la partecipazione alla campagna anti Covid-19 delle farmacie convenzionate aderenti, per gli anni 2021 e 2022. La vaccinazione sarà eseguita da farmacisti adeguatamente formati grazie alla partecipazione a corsi organizzati dall'ISS, da Fofi e da altre istituzioni accreditate e/o da forme di tutoraggio pratico da parte di professionisti sanitari";

RISCONTRATA il gravoso impegno assunto dalla Farmacia che si vede impegnata nella esecuzione dei tamponi e nella somministrazione di vaccini oltre alla normale attività ordinaria che genera una situazione di oggettiva difficoltà e responsabilità;

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione ha effettuato una preventiva ricognizione circa il personale, che pur essendo formato e professionalmente preparato, al fine di fronteggiare all'esigenza sottesa al progetto in questione, ha ritenuto pertanto necessario, procedere all'affidamento di un incarico di collaborazione esterna per massimo n. 10 ore settimanali per un collaboratore professionale sanitario per supportare tecnicamente il servizio vaccinale nella fase di avvio del progetto;

DATO ATTO che è stata contattata la sig.ra Casolo Ginelli Cristina, infermiera professionale che ha prestato l'attività professionale presso l'Hub di Malpensa come vaccinatore, la quale ha valutato positivamente la richiesta di partecipare a tale progetto;

PRESO ATTO che la Sig.ra Casolo, possiede tutti i requisiti professionali indispensabili per l'incarico di collaborazione esterna presso questo ente come risulta dal curriculum dal medesimo presentato ed è pertanto valutato pertinente ed appropriato rispetto all'incarico richiesto;



VALUTATO che il soggetto possiede:

- iscrizione all'albo professionale degli Infermieri dell'Ordine delle professioni infermieristiche
- corso di abilitazione per la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid 19
- certificazione di assicurazione con polizza di responsabilità civile.

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale individua i seguenti presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione;

RITENUTO sussistere i presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'affidamento di un incarico a un professionista esterno ai sensi dell'art.7, c. 6 del D. Lgs. n.165/2001;

DATO ATTO che, in relazione a quanto previsto al punto 3.12 "Incarichi di collaborazione" della determinazione dell'A.V.C.P. (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici) n. 4 del 7 luglio 2011, l'incarico che si assegna alla sig.ra Cadsolo Ginelli Cristina non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n° 136;

DATO ATTO che trattasi di prestazione occasionale ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 633/72 che si concretizza in prestazioni saltuarie ed autonome, con la predisposizione anche del contenuto professionale delle lezioni impartite, per consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto;

RIBADITA la necessità di questa Società di far ricorso ad una prestazione occasionale al fine di fronteggiare il notevole carico di lavoro con i dipendenti in servizio e al fine di rendere un servizio sicuro e ben organizzato alla collettività;

ATTESO che la Sig.ra Casolo è chiamato a svolgere un incarico di prestazione occasionale a supporto del servizio vaccinale presso la Farmacia di Soragana alle seguenti condizioni:

- per un periodo limitato di tempo con decorrenza dal 20.12.2021 al 31.03.2022;
- dovrà essere prestato in orario compatibile con le esigenze di servizio concordato con la Responsabile delle Farmacie e fuori dall'ordinario orario di servizio da essa svolto;
- il costo sarà a totale carico di questa Società per un importo orario lordo pari a di € 13.00.= (tredici/00);

VISTO l'art. 53, comma 12 del D.Lgs n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000

RICHIAMATO l'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 che prevede l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza;



D E T E R M I N A

1) di affidare, per quanto in premessa specificato, alla Sig.ra Casolo Ginelli Cristina, infermiera professionale l'incarico di prestazione occasionale a supporto del progetto di servizio vaccinale presso la Farmacia di Soragana della Società Somma Patrimonio e Servizi srl alle seguenti condizioni:

- per un periodo limitato di tempo con decorrenza dal 20.12.2021 al 31.03.2022;
- dovrà essere prestato in orario compatibile con le esigenze di servizio concordato con la Responsabile delle Farmacie e fuori dall'ordinario orario di servizio da essa svolto;
- il costo sarà a totale carico di questa Società per un importo orario lordo pari a € 13.00.= (tredici/00);

2) di precisare che l'incarico deve intendersi come incarico di lavoro autonomo occasionale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questa Società né di collaborazione coordinata e continuativa;

3) di stabilire che l'importo lordo complessivo sarà calcolato sulle ore lavorative effettivamente svolte, rendicontate e concordate con il responsabile delle risorse umane e che, comunque, non potrà superare l'importo lordo pari a € 5000.00.=;

4) di perfezionare l'obbligazione giuridica mediante sottoscrizione di lettera di incarico di lavoro autonomo occasionale;

5) di pubblicare gli estremi del presente incarico sul sito istituzionale come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sonia Vittoria Bellinzoni
F.to Digitalmente